# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI, FELICI, FUSARO, DI LISA, VECCHIARELLI,**

***Presentata il 23 ottobre 1970***

## Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di ostetriche negli ospedali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La notevole diminuzione delle ostetriche, in atto da qualche tempo in corrispondenza della crisi delle condotte ostetriche, ha reso difficile il reperimento delle unità necessarie per i reparti ostetrici e ginecologici degli ospedali, in questa fase di avvio della riforma ospedaliera.

Poiché si ha motivo di ritenere che anche nel quadro della riforma sanitaria l'ostetrica potrà avere una importante funzione sia nelle unità sanitarie locali che negli ospedali, quale operatrice di sanità pubblica, appare opportuno, per supplire alle attuali carenze, elevare, sia pure transitoriamente, il limite di età per l'ammissione a concorsi, portandolo a 45 anni.

Secondo calcoli abbastanza attendibili, attualmente le ostetriche ospedaliere sono circa 2.000 e i posti letto nei reparti di ostetricia e ginecologia sono 25.000, il che significa che, con l'attuazione delle leggi delegate sulla riforma ospedaliera, dovremo avere negli ospedali almeno 2.500 ostetriche e 250 ostetriche capo, con un aumento quindi del 35 per cento sull'attuale disponibilità.

Il problema che si pone è quindi di trovare al più presto altre 750 ostetriche ospedaliere: inoltre al momento molte ostetriche o infermiere professionali lavorano presso ospedali senza essere inquadrate nei ruoli; lo stesso dicasi per molte professioniste che prestano servizio presso case di cura.

I limiti di età di ammissione alle relative scuole consentono di diplomarsi in età vicina a quella massima per l'ammissione ai concorsi ospedalieri.

Ne consegue che un numero rilevante di personale di assistenza diretta si trova al di fuori dei limiti per poter partecipare ai concorsi ospedalieri.

In questa situazione la presente proposta di legge mira ad assicurare il personale necessario ai predetti reparti, elevando a 45 anni, in via transitoria per la durata di anni 3, il limite di età massima per poter partecipare ai concorsi ospedalieri e di concedere la deroga dai limiti di età per le ostetriche condotte di ruolo.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per ostetriche ospedaliere, è elevato a 45 anni.

ART. 2.

Le ostetriche condotte di ruolo possono partecipare ai concorsi per ostetriche ospedaliere, anche in deroga al limite massimo di età, di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Le norme della presente legge hanno efficacia per la durata di tre anni dalla data della sua entrata in vigore.